

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis
n. 29

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTI NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Emilia-Romagna**

Trasmessa alla Presidenza il 17 gennaio 2005



*Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

Bologna, 20 gennaio 2005

Al Signor Presidente
del Consiglio dei Ministri

Al Signor Presidente
della Camera dei Deputati



Al Signor Presidente
del Senato della Repubblica

Alla Segreteria
del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Relazione annuale ex art. 13-bis della legge 212/2000
inviata in data 17.01.2005.

Con riferimento all' oggetto, si comunica che per mero errore
materiale è stata citata ed allegata la risoluzione n. 490/04 invece della
risoluzione n. 480/04 afferente l'argomento delle reiterate verifiche.

Si trasmette l'esatto elaborato e ci si scusa per il disagio.

Con ossequi.

d'ordine del Presidente
Il Segretario dell'Ufficio
(Gianni Tartari)

Risoluzione N. ⁴⁸⁰ del ^{2/3/d} Ricorso N. 59/02 del 28.5.2002
e 65/03



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordalisi - componente*

Con esposti del 27 maggio 2002 e del 17 febbraio 2003, il sig. Giumelli Aurenzio, legale rappresentante della Italiana Arredamenti S.r.l. di Parma,

premessò,

che, dal 26 marzo al 12 aprile 2001, la società era stata sottoposta a verifica fiscale da parte del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Parma per il periodo dall'1 gennaio 1995 alla data dell'intervento;

che tale verifica, originata da una segnalazione degli organi ispettivi di Parma dell'Ispettorato del Lavoro, Inps ed Inail, si era concretizzata nell'esame di tutta la documentazione contabile e fiscale dell'intero predetto periodo;

che, dal 10 maggio 2001 al 22 giugno 2001, la società aveva subito, sempre per opera della G.D.F., un'ulteriore verifica a carattere generale per gli anni 1999, 2000, 2001, estesa anche a singoli periodi d'imposta, 1996 e 1997, per fatture di sponsorizzazione sportiva registrate in tali periodi e rilevate, a seguito di un controllo incrociato, da una segnalazione del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Torino;

che quest'ultima segnalazione era peraltro correlata al proc. pen n° 1939/98 R.G. del Tribunale di Torino, conclusosi con l'applicazione ex art. 444 c. p. p. nei suoi confronti, quale rappresentante della società; la quale aveva regolarizzato contemporaneamente la propria posizione fiscale con una dichiarazione integrativa di ravvedimento operoso;

che, l'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate, disattendendo sul punto le conclusioni del p.v.c. della G.D.F., aveva notificato avviso di rettifica per indebite detrazioni dell'IVA, con riferimento alle operazioni di semplice sponsorizzazione;

che, mentre tale avviso veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, aveva disposto un'ulteriore verifica a carattere generale per gli anni 1996, 1997, 1998, senza che il provvedimento fosse motivato da ulteriori elementi rispetto a quelli rilevati dalla G.D.F.;

che quindi, in poco più di un anno, in palese violazione dell'art. 10 della legge n° 212/2000, la società aveva subito ben tre controlli fiscali, oltre a quello in corso eseguito dall'Ufficio;

ciò premesso,

il sig. Giumelli, nella qualità, segnalava ai sensi dell'art. 13 della legge cit. il comportamento "anomalo ed irregolare" serbato dall'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate, domandando che i relativi responsabili fossero sottoposti a provvedimento disciplinare e che fosse raccomandato in ogni caso il celere svolgimento delle operazioni di verifica, affinché la normale attività aziendale non subisse ulteriore pregiudizio.

* * * * *

Questo Garante, intervenendo, domandava chiarimenti circa le verifiche eseguite sia dall'Ufficio finanziario che dalla G.D.F. di Parma.

Il 22 novembre 2002, l'Ufficio riferiva che:

-la verifica eseguita dalla G.D.F., dal 26 marzo al 12 aprile 2001, a carattere parziale, ha riguardato: il controllo effettuato per una segnalazione degli Istituti Previdenziali Inps, Inail e dall'Ispettorato del Lavoro, che era concretizzato all'esame degli adempimenti contabili e fiscali connessi alle retribuzioni corrisposte;

-tale verifica, riferita agli anni 1996, 1997, 1998, non ha quindi comportato nessun esame sostanziale per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A.;

-la verifica effettuata dalla G.D.F. dal 10 maggio al 22 giugno 2001, a carattere generale, ha riguardato:

1)-il controllo degli anni 1999, 2000, 2001, e singole operazioni di precedenti periodi d'imposta, 1996 /1997;

2)-per questi due anni, sono state esaminate le operazioni di sponsorizzazione sportiva segnalate dal Nucleo di P.T. di Torino, il 15 novembre 2000;

3)-dal p.v.c. di constatazione si può rilevare che:

-per il 1999, sono stati formulati dei rilievi:

-per il 2000, sono state invece effettuate solo riconciliazioni fra documenti e registri, essendo ancora pendente il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

-per il 1996, i militari operanti hanno preso atto solo della presentazione della dichiarazione integrativa (ravvedimento operoso);

-per il 1997, la G.D.F. ha rilevato l'avvenuta rettifica del conto "canoni e spese di pubblicità" dal quale sono state stornate lire 700.000.000 per spese, prima indebitamente imputate, perché riferite a fatture per operazioni fittizie ed inesistenti.

4)- afferma quindi l'Ufficio finanziario che, per gli anni 1996, 1997 e 1998, non è stato effettuato un esame sostanziale per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A..

Ha aggiunto poi l'Ufficio che l'avviso di rettifica notificato il 15 novembre 2001, disattendendo sul punto le conclusioni assunte dalla G.D.F., si riferisce all'indebita detrazione dell'Iva per le fatture di sponsorizzazione, considerate fittizie; tale atto è stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma.

la verifica effettuata dall'Ufficio Finanziario, dal 19 aprile al 14 ottobre dell'anno 2002, a carattere generale, è stata effettuata perché non avendo la G.D.F. eseguito, per il 1996, 1997, 1998 un "controllo sostanziale" per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A., si è reso necessario un nuovo esame per i sottoelencati motivi:

a)-per corresponsione di somme per fatture fittizie;

-dopo il pagamento di lire 580.000.000 per il 1996 e di lire 1.150.000.000 per il 1997 (vedi p.v.c. G.D.F. del 22/06/01) effettuato dalla società esponente alla Wilbo Marketing Service Ltd., quest'ultima ha corrisposto a Giumelli Aurenzio, marito della allora legale rappresentante Sardella Roberta ed all'epoca solo responsabile commerciale dell'Italiana arredamenti S.r.l., lire 250.000.000 nel 1996 e lire 500.000.000 nel 1997;

2)- dopo tali uscite finanziarie, l'Ufficio ha dovuto appurare:

a-) se tali somme erano state riversate nei conti della società;

b)- se le stesse potessero essere configurate quali:

-crediti fruttiferi d'interessi tassabili dalla società nei confronti di Giumelli Aurenzio;

-pagamenti di prestazioni rese da Giumelli alla società;

-redditi da attività illecita dallo stesso conseguiti per la sua attività di intermediazione tra le due società, finalizzata all'emissione ed all'utilizzo di fatture fittizie;

-distribuzione di utili al Giumelli, quale socio occulto;

-distribuzione anticipata di utili al socio Sardella Roberta per il tramite del marito Giumelli Aurenzio;

3)- donde poi il risultato che:

-il 31 dicembre 1997, la società esponente ha stornato dal c/ canoni e spese di pubblicità lire 700.000.000, registrandole in contropartita nel c/ crediti diversi, anonimo come soggetto debitore;

-il 31 dicembre 1998, la società esponente ha stornato dal conto imposte e tasse anni precedenti, lire 242.000.000, registrandole nel c/ creditori diversi a nome Giumelli Aurenzio;

-tali crediti sono stati poi incassati solo "contabilmente", il 21 dicembre 1999, registrando i due importi in contropartita, come "costi non deducibili, con riduzione dell'utile civilistico";

-sono stati pure contabilizzati compensi all'amministratore unico sig.ra Sardella Roberta di lire 500.000.000 nel 1996, di lire 800.000.000 nel 1997, e di lire 1.100.000.000 nel 1998;

-sono stati accantonati al "fondo trattamento fine mandato amministratore unico" lire 150.000.000 nel 1996, lire 250.000.000 nel 1997 e lire 250.000.000 nel 1998;

-il 16 maggio 2002, le operazioni di verifica sono successivamente proseguite con l'intervento di un terzo componente e dopo esplicite rimostranze del sig. Giumelli Aurenzio, effettuate per il perdurare delle operazioni di controllo, allo stesso gli è stato fatto presente, come al momento dell'accesso, che poteva farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli Organi di giustizia tributaria.

Ha precisato poi l'Ufficio finanziario che, dopo la pausa estiva, sono stati acquisiti tutti gli elementi, riportati in calce alla nota del 22 novembre 2002, per formulare i rilievi che verranno evidenziati nel p.v.c. in corso di notifica alla parte.

Il 18 giugno 2003 la G.D.F. di Parma riferiva che nella verifica a carattere generale effettuata, dal 10 maggio al 22 giugno 2002, i giorni lavorativi impiegati presso la sede della società erano stati ventiquattro per cui, dei quarantaquattro giorni intercorrenti tra l'inizio e la chiusura della verifica, i residui venti giorni riguardavano altri impegni della pattuglia operante, o le giornate di fine settimana (sabato/domenica).

* * * * *

L'esposto merita di essere accolto.

Il comma 5 dell'art. 12 della legge 212/2000 dispone che la permanenza degli operatori civili e/o militari o dell'A/F, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine.

Tale disposizione risulta essere stata invero violata, perché entrambe le operazioni di verifica non furono continuative e la durata di ciascuna di esse superò inoltre il trentesimo giorno, senza giustificato motivo.

Il Comando del Nucleo della G.D.F. ha riferito, nella nota del 18 giugno 2003, fornendo i chiarimenti richiesti al riguardo da questo Garante, che furono effettuate ventiquattro giornate di lavoro effettivo e che furono registrate nell'intero periodo di quarantaquattro giorni della verifica, venti giornate di completa interruzione, sia per effetto di altri contingenti impegni della pattuglia operante, sia in occasione dei naturali fine settimana (giornate di sabato e domenica)

L'assunto non è condivisibile per un duplice ordine di ragioni:

-perché la verifica, iniziata il 10 maggio 2001, avrebbe dovuto proseguire ininterrottamente e concludersi, pur considerando i giorni festivi, il 13 e non il 22 giugno; perché ancora i "contingenti impegni della pattuglia operante" intanto avrebbero potuto giustificare la proroga (esattamente di sette giorni lavorativi, dal 13 al 22 giugno), in quanto questa fosse stata autorizzata dal dirigente dell'ufficio (cioè, del Comandante del N.P.P.T. di Parma).

Più grave è l'addebito che questo Garante deve muovere all'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate, il quale eseguì la verifica anche in violazione del comma 5 dell'art. 33 del D.P.R. 600/73.

Tale norma recita che gli Uffici finanziari ed i Comandi della G.D.F., per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediatamente comunicazione dell'inizio delle ispezioni intraprese.

Ciò significa che i vari Uffici e/o Comandi debbono coordinare le iniziative da loro intraprese circa l'effettuazione delle verifiche, eseguendone per quanto possibile una sola.

L'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate eseguì invece una verifica "a carattere generale" per gli anni 1996, 1997, 1998, senza tener conto alcuno della verifica effettuata, già, sia pure a carattere parziale, dalla G.D.F. per gli stessi anni.

Più precisamente l'Ufficio, venendo a conoscenza, ex comma 5 dell'art. 33 del D.P.R. 600/73, della verifica eseguita dalla G.D.F. di carattere generale per gli anni 1999, 2000, 2001, e di carattere parziale per gli anni 1996, 1997, 1998, avrebbe potuto e dovuto chiedere che la stessa G.D.F. eseguisse anche per quest'ultimo periodo la verifica generale.

Nell'eseguire una verifica che avrebbe potuto evitare e che durò addirittura per circa cinque mesi, l'Ufficio incorse inoltre, anch'esso, come si è cennato nelle violazioni addebitate alla G.D.F., ai sensi del comma 5 dell'art. 33 del D.P.R. n° 600/73 e del comma 5 dell'art. 12 della legge 212/2000, superando peraltro non solo il limite dei trenta giorni, ma anche quello assoluto e non mai autorizzato dei sessanta giorni.

In ordine a tali vistose irregolarità l'Ufficio di Parma non fornisce alcuna giustificazione, limitandosi a riferire sull'esito dell'indagine effettuata ed a sostenere che essa sarebbe stata necessitata dalla parzialità ed incompletezza dell'indagine eseguita dalla G.D.F.

La conseguenza è che la società esponente subì ingiustificatamente, con grave pregiudizio, ben quattro irrituali verifiche fiscali nel giro di un anno e mezzo.

Non ritiene d'altro canto questo Garante che ricorra, ex comma 11 dell'art.13 della legge 212/2000, l'ipotesi dell'avvio del procedimento disciplinare a carico dei responsabili delle verifiche, i quali hanno agito evidentemente senza intento persecutorio e per errore scusabile.


P Q. M.

In parziale accoglimento dell'esposto rivolge al Comando del Nucleo Provinciale della G.di F. di Parma ed all'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate i rilievi di cui alla parte motiva della presente risoluzione disponendo che questa sia comunicata a tale Comando e a tale Ufficio, nonché all'esponente, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna, il 2 marzo 2004.


Il Componente estensore

(dott. Augusto Fiordelisi)




Il Presidente

(dott. Vito Aliano)



Il Segretario

(sig. Massimiliano Nappa)



Depositata in segreteria il giorno 4.3.2004